

Art. 9.

L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, nella sua qualità di sindacatore, di sequestratario o di liquidatore delle aziende considerate nel presente decreto, avrà diritto, oltre al rimborso delle spese specifiche necessarie per l'adempimento delle sue mansioni, al rimborso delle proprie spese generali nell'ammontare che sarà stabilito dal Ministro per le Finanze e che sarà ripartito proporzionalmente a carico delle gestioni attribuite all'Ente stesso.

Il Ministro per le Finanze determinerà anche, per ogni singola azienda, le spese e competenze che potranno essere prelevate a favore degli Istituti di Credito Fondiario e degli Enti o persone delegati a rappresentare l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare.

Le spese e competenze di cui al presente articolo non dovranno però superare complessivamente per ogni azienda già sottoposta ai provvedimenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, la spesa finora sostenuta.

Art. 10.

Spettano esclusivamente al Ministro per le Finanze:

a) Le facoltà relative ai decreti ordinanti la presentazione delle azioni al visto del sindacatore, sequestratario o liquidatore, oppure di altro delegato governativo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, e così pure quelle relative alla autorizzazione al visto delle azioni e alla competenza per i ricorsi contro il diniego del visto e per il ricevimento dei ricorsi stessi, di cui all'art. 13 del citato decreto-legge;

b) Le facoltà di cui agli articoli 14 e 15 di detto decreto-legge, riguardanti la dichiarazione di inefficacia delle azioni cui è stato negato il visto, le determinazioni circa l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni da parte degli Istituti depositari, e l'alienazione dei titoli emessi in sostituzione delle azioni dichiarate inefficaci.

Art. 11.

Competente a decidere sulla richiesta di acquisto di aziende sottoposte a sequestro od a liquidazione e ad emettere il decreto di trasferimento delle aziende stesse, di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legge 4 febbraio 1942, n. 11, è unicamente il Ministro per le Finanze, il quale provvederà alla richiesta di trascrizione prevista nell'ultimo comma del citato articolo 19.

Il Ministro delle Finanze è inoltre competente a provvedere alla nomina di un esperto per la stima dell'azienda trasferita, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, e allo svincolo della somma depositata in garanzia del pagamento del prezzo, di cui all'articolo 21 dello stesso decreto-legge.

Art. 12.

Le norme di cui al decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, che siano contrarie o contrastino con quelle contenute nel presente decreto, sono abrogate. — Per il resto il citato decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11 rimane in vigore.

Art. 13.

Il Ministero per le Finanze è autorizzato ad emanare norme integrative ed esecutive del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Dal Quartier Generale addì, 4 gennaio 1944-XXII.

MUSSOLINI

V. Il Guardasigilli: PISENTI

Registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 1944-XXII
Atti Governo - Reg. 2 - foglio 13

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 4 Gennaio 1944-XXII, n. 2.

Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica.

I L D U C E

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere; Visto il decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito con modificazioni, nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del D. L. 17 novemb re 1938, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

D e c r e t a :

Art. 1.

I Cittadini italiani di razza ebraica o considerati come tali ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, ancorchè abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 dello stesso decreto legge, nonchè le persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, non possono nel territorio dello Stato:

a) essere proprietari, in tutto o in parte, e gestori, a qualsiasi titolo, di aziende di qualunque natura, nè avere di dette aziende la direzione, nè assumervi comunque l'ufficio di amministratore o di sindaco;

b) essere proprietari di terreni, nè di fabbricati e loro pertinenze;

c) possedere titoli, valori, crediti e diritti di partecipazione di qualsiasi specie, nè essere proprietari di altri beni mobiliari di qualsiasi natura.

Art. 2.

I debitori di persone di razza ebraica, ed i detentori di beni di qualsiasi natura appartenenti, in tutto o in parte, a persone di razza ebraica, devono presentare al Capo della Provincia competente per territorio, in ordine ai singoli beni, denuncia scritta dalla quale risultino: l'importo dei debiti, il nome del creditore o del proprietario, la natura e l'ammontare dei titoli e dei valori e la sommaria descrizione dei beni.

La denuncia deve essere fatta entro 30 (trenta) giorni dalla data di applicazione del presente decreto e, per le obbligazioni sopravvenute, entro trenta giorni dalla data in cui queste siano sorte o divenute liquide.

Sono tenuti alla denuncia di cui sopra le persone fisiche di nazionalità italiana, che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato e tutti gli enti di natura privata ivi comprese le società commerciali, le associazioni e gli enti di fatto di nazionalità italiana, che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato.

Sono inoltre tenuti alla stessa denuncia, anche quando non ricorrono le condizioni prevedute nel comma precedente, le persone fisiche o giuridiche qualunque sia la loro nazionalità, per i beni appartenenti a persone di razza ebraica, da esse detenuti nel territorio dello Stato, e per i debiti verso dette persone, afferenti ad attività commerciali da esse ivi esercitate.

Art. 3.

Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che siano debitori di persone di razza ebraica e che detengano beni appartenenti a persona di razza ebraica e qualunque autorità che comunque debba disporre a favore delle perso-

ne stesse il pagamento di somme o la consegna di beni, debbono darne immediata comunicazione scritta al capo della provincia competente ai sensi dell'art. 2, e tenere in sospeso i pagamenti e le consegne in attesa del provvedimento da parte dello stesso capo della provincia.

Art. 4.

Gli Istituti e le aziende di credito che hanno scomparti in impianti fissi di sicurezza, dati in locazione a persone di razza ebraica, sono tenuti a darne immediata notizia al Capo della provincia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad ogni specie di deposito chiuso esistente presso istituti o aziende di credito ed intestato a persone di razza ebraica.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'apertura degli scomparti locati presso Istituti o aziende di credito di cittadini italiani di razza ebraica, come il ritiro o l'apertura degli altri depositi chiusi intestati ai cittadini stessi, non può farsi se non nei modi stabiliti dal successivo art. 10.

Art. 5.

E' vietato alle persone di nazionalità italiana, le quali siano debtrici, a qualunque titolo, di somme di denaro verso persone di razza ebraica, ovunque queste si trovino, ovvero siano tenute alla consegna, a favore di dette persone, di titoli, valori, ogni modo di adempimento delle obbligazioni, in attesa del provvedimento di cui all'art. 8 del presente decreto.

E' vietata del pari alle persone di nazionalità italiana la consegna di beni, da essi detenuti, appartenenti a persone di razza ebraica, salva la disposizione di cui al citato articolo 8.

Eguale divieto si applica agli stranieri per i beni appartenenti a persone di razza ebraica, da essi detenuti nel territorio dello Stato.

In attesa dei provvedimenti di cui all'art. 10 del presente decreto è inoltre vietato di procedere all'apertura degli scomparti in impianti fissi di sicurezza dati in locazione a persone di razza ebraica presso Istituti od aziende di credito.

Art. 6.

E' nullo qualsiasi atto concluso posteriormente alla data del 30 novembre 1943, che abbia per effetto il trasferimento di proprietà dei beni appartenenti a persona di razza ebraica, ovvero la costituzione sui beni stessi di diritti reali, od anche la locazione di tali beni con pagamento anticipato del canone per oltre un anno.

Questa disposizione non si applica per gli atti compiuti dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, nè per i trasferimenti a causa di morte per successioni apertesi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nè per quelli effettuati per ordine dell'Autorità.

Su proposta dell'Intendente di Finanza, il Capo della provincia può dichiarare nulle, con apposito decreto, le donazioni avvenute ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126, nonchè gli atti di trasferimento di beni di pertinenza ebraica conclusi anteriormente al 1.º dicembre 1943, qualora, da fondati elementi, le donazioni od i trasferimenti risultino fittizi e fatti al solo scopo di sottrarre i beni ai provvedimenti razziali.

Avverso il decreto del Capo della provincia è ammesso ricorso al Ministro dell'Interno entro trenta giorni da quello della notifica del decreto stesso.

Sui ricorsi della specie decide il Ministro dell'Interno, d'intesa con quello delle Finanze, con provvedimento non soggetto ad alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 7.

I beni immobiliari e le loro pertinenze, i beni mobiliari, le aziende industriali e commerciali e ogni altro cespite esistente nel territorio dello Stato, di proprietà dei cittadini italiani di razza ebraica o considerati come tali ai sensi della legge 17 novembre 1938, n. 1728, ancorchè i cittadini stessi abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 della legge citata nonchè quelli di proprietà di persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, sono confiscati a favore dello Stato e dati in amministrazione all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare.

Art. 8.

Il decreto di confisca è emesso dal Capo della provincia competente per territorio in ordine ai singoli beni. Detto decreto conterrà la formula esecutiva di cui all'art. 475 C.P.C. colla indicazione che esso è immediatamente eseguibile, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia a cura del Capo della provincia, il quale provvederà alla trascrizione del decreto stesso presso la competente Conservatoria delle Ipotecche qualora esso si riferisca anche solo in parte a beni o diritti capaci di ipoteca. La trascrizione non è soggetta a tassa od altra spesa.

Il decreto di trasferimento sarà trasmesso in copia autentica esecutiva del Capo della provincia all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare.

Altra copia del decreto, con le corrispondenti denunce, è rimessa dal Capo della provincia al Ministero delle Finanze.

Detto decreto è titolo esecutivo per il rilascio immediato da parte dell'ebreo espropriato o dei terzi detentori dei beni in esso compresi, senza che sia necessaria la notificazione del decreto stesso, nè di precetto. Il decreto è immediatamente eseguibile anche nei confronti degli eredi-ebrei, ancorchè discriminati e di nazionalità straniera dell'espropriato.

Il rilascio avverrà a richiesta dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, od in nome e per conto dell'Ente stesso a richiesta di uno degli Istituti di Credito Fondiario delegati dall'Ente di cui al successivo art. 13, a mezzo di Ufficiale Giudiziario nei modi stabiliti dall'art. 608 C.P.C. e senza il preavviso di cui al primo capoverso dello stesso articolo.

Contro il decreto di trasferimento emanato dal Capo della provincia non sono ammesse opposizioni al rilascio, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria. Qualora fossero proposte opposizioni giudiziali, queste non potranno sospendere il rilascio dei beni confiscati.

Avverso il decreto di confisca emesso dal Capo della Provincia, gli interessati possono ricorrere al Ministero dell'Interno, entro sessanta giorni da quello della pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Il Ministro dell'Interno decide, d'intesa con quello delle Finanze, con provvedimento non soggetto ad alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Il ricorso di cui al presente articolo non sospende il rilascio dei beni confiscati.

Art. 9.

I beni ed i diritti immobiliari passano in gestione all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati.

I terzi creditori delle persone di razza ebraica potranno far valere i loro diritti con le norme ordinarie nei confronti dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, purchè si tratti di crediti di data certa ed anteriore al primo dicembre 1943.

Sui beni confiscati potranno inoltre essere soddisfatti i seguenti creditori, ad esclusione di qualsiasi altro, e ferme le cause di prelazione fra essi stabilite dalla legge:

- 1.) L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ed i suoi delegati per spese e compensi di gestione;
- 2.) Lo Stato e ogni altro Ente pubblico, per imposte, tasse o contributi, che siano loro dovuti;

3.) Coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni assunte dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare nell'interesse della sua gestione;

4.) Coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni che si riferiscono direttamente ed esclusivamente ai beni confiscati, nella misura in cui dette obbligazioni abbiano concorso all'acquisto, alla conservazione o al miglioramento dei beni stessi;

5.) Ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore al provvedimento di confisca, purchè dimostri che, al momento in cui il credito è sorto, esso non conosceva che i beni del debitore potevano essere confiscati a favore dello Stato.

Art. 10

Ricevuta la comunicazione di cui all'art. 4 del presente decreto, il Capo della provincia disporrà l'apertura degli scomparti o dei depositi chiusi intestati a persona di razza ebraica presso istituti od aziende di credito.

L'apertura dovrà essere presenziata da un rappresentante del Capo della provincia, da un delegato dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare e da un rappresentante dell'Istituto o dell'azienda di credito che detiene lo scomparto o il deposito. A cura del rappresentante del Capo della provincia sarà redatto un processo verbale dell'apertura e l'inventario di quanto è contenuto nello scomparto o nel deposito.

Tutto quanto compreso nell'inventario sarà confiscato a favore dello Stato e dato in consegna all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare con decreto del Capo della provincia ai sensi dell'art. 8. Tale decreto sarà tosto notificato all'Istituto o all'azienda di credito detentrica dello scomparto o del deposito.

Qualora si renda necessaria l'apertura forzata degli scomparti o dei depositi chiusi di cui al presente articolo, le relative spese saranno anticipate dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare.

Art. 11

L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare è autorizzato a delegare agli Istituti di credito fondiario, di cui al decreto del Duce 9 giugno 1939 ed alla legge 24 febbraio 1941, n. 158, l'esercizio delle mansioni attribuitegli dalla presente legge.

Gli Istituti di credito fondiario indicati nel comma precedente sono autorizzati ad esercitare le funzioni di cui al comma stesso anche in deroga ai rispettivi ordinamenti e statuti.

Art. 12

Fino a quando non ne verrà effettuata la vendita ai sensi dell'art. 13, i beni e le aziende di pertinenza ebraica di cui al presente decreto saranno amministrati dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, sotto la vigilanza e con le modalità che saranno determinate dal Ministro delle Finanze.

Art. 13

La vendita dei beni confiscati ai sensi dell'art. 7 sarà fatta a cura dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare secondo le istruzioni che verranno impartite dal Ministero delle Finanze.

La vendita sarà fatta di regola per atto pubblico con contestuale pagamento dell'intero prezzo.

Le vendite stipulate dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare saranno impegnative per lo Stato soltanto dopo l'approvazione del Ministro delle Finanze.

Art. 14

I crediti, le somme liquide non necessarie ai fini della gestione e il ricavo della vendita dei beni consegnati all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ai sensi dell'art. 7, al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti ai beni stessi e degli altri oneri a carico dell'Ente medesimo, saranno versati nelle casse dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo da iscriversi nel bilancio dell'entrata.

Le spese di gestione, sia quelle proprie dell'Ente, sia

quelle dei suoi delegati, saranno regolate con determinazione del Ministro delle Finanze.

Art. 15

Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo 14 sono versate allo Stato a parziale recupero delle spese assunte per assistenza, sussidi e risarcimento di danni di guerra ai sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.

Art. 16

Il debitore di persone di razza ebraica o detentore di cose appartenenti ad essa, che omette di fare la denuncia prescritta dall'art. 2, nel termine ivi stabilito, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 30.000 (trentamila).

Chiunque scrive o lascia scrivere false indicazioni in una denuncia presentata a norma dell'art. 2 è punito con la reclusione fino a mesi sei e con la multa fino a L. 30.000 (trentamila), sempre che il fatto non costituisca il reato preveduto dalla prima parte dell'articolo seguente.

Art. 17

Chiunque compie atti diretti all'occultamento, alla soppressione, alla distruzione, alla dispersione, al deterioramento o alla esportazione dal territorio dello Stato di cose appartenenti a persone di razza ebraica, al fine di impedire che ne sia disposta la confisca o che siano poste a disposizione dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila).

La reclusione è fino a sei mesi, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa soggetta ad esproprio.

Art. 18

Chiunque compie atti diretti ad alienare beni di proprietà di persone di razza ebraica esistenti nel territorio dello Stato od aggravarli di diritti reali di qualsiasi specie, al fine di sottrarli alla confisca o di diminuirne il valore, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila).

Chiunque stipula con una persona di razza ebraica alcuno degli atti preveduti dalla prima parte del presente articolo essendo a conoscenza del fine cui l'atto stesso è diretto, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa di L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila).

Il pubblico ufficiale che riceve uno degli atti suindicati essendo a conoscenza del fine cui l'atto stesso è diretto, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 50.000 (cinquantamila).

Chiunque effettua in qualsiasi modo pagamenti o consegna di beni a favore di persone di razza ebraica in violazione alle disposizioni di cui all'art. 5, ovvero consenta il ritiro di valori in violazione dell'art. 10, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo della somma pagata o dei valori consegnati, in ogni caso non inferiore a L. 10.000 (diecimila).

Art. 19

Le norme del decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728 e del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 739, che contrastino con le disposizioni del presente decreto, sono abrogate.

Art. 20

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto e, sempre allo stesso fine, ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti.

Art. 21

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Dal Quartiere Generale, addì 4 gennaio 1944-XXII.

MUSSOLINI

V^o Il Guardasigilli: PISENTI

Registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 1944-XXII
Atti Governo - Reg. 2 - foglio 14

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA

1 Febbraio 1944 - XXII

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200
• semestrale	50	• semestrale	100
• trimestrale	25	• trimestrale	50
Un fascicolo	2	Un fascicolo	50

All'Estero

Abb. annuo	L. 200
• semestrale	100
• trimestrale	50
Un fascicolo	50

ALLA PARTE SECONDA

Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
• semestrale	30	• semestrale	60
• trimestrale	15	• trimestrale	30
Un fascicolo	15	Un fascicolo	30

All'Estero

Abb. annuo	L. 120
• semestrale	60
• trimestrale	30
Un fascicolo	30

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo L. 50.— Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abbonamento annuo L. 100.— Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati
---------------------	---	------------	--

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte II^a

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato, in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze: Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 13-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL DUCE 18 Gennaio 1944-XXII, n. 8.

Proscioglimento dal giuramento di fedeltà prestato al re ai dipendenti delle amministrazioni civili dello Stato all'atto della loro assunzione in servizio.

DECRETO MINISTERIALE 20 Gennaio 1944-XXII, n. 10.

Norme di procedura e transitorie per l'attuazione del decreto legislativo 24 Novembre 1943-XXII, n. 752.

DECRETO MINISTERIALE 8 Dicembre 1943-XXII, n. 857.

Censimento dei quantitativi di carta esistenti nell'ambito ciascuna provincia.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL DUCE 18 Gennaio 1944-XXII, n. 8.

Proscioglimento dal giuramento di fedeltà prestato al re ai dipendenti delle amministrazioni civili dello Stato all'atto della loro assunzione in servizio.

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
CAPO DEL GOVERNO

Presentato il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

dipendenti dalle Amministrazioni Civili dello Stato sono prosciolti dal giuramento di fedeltà prestato al re all'atto della loro assunzione in servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta delle leggi e dei decreti.

Quartier Generale addì 18 gennaio 1944 XXII.

MUSSOLINI.

Guardasigilli: PISENTI

DECRETO MINISTERIALE 20 Gennaio 1944-XXII, n. 10 *

Norme di procedura e transitorie per l'attuazione del decreto legislativo 24 Novembre 1943-XXII, n. 752.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 24 novembre 1943-XXII, n. 752, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 17 dicembre 1943-XXII, con cui sono state istituite due sezioni promiscue della Corte Suprema di Cassazione;

Ritenuta la necessità di emanare norme di procedura e transitorie per l'attuazione del detto decreto;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere in dipendenza dell'attuale situazione;

Visto il decreto legislativo del Duce 8 ottobre 1943-XXI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 29 ottobre 1943-XXII;

Decreta:

Art. 1.

Le sezioni promiscue della Corte Suprema di Cassazione, istituite con decreto legislativo 24 novembre 1943, n. 792, conoscono dei ricorsi, anche per regolamento di competenza, contro le sentenze e le decisioni pronunciate da giudici ordinari o speciali aventi sede nelle circoscrizioni delle seguenti corti di appello: Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Torino, Trieste, Venezia.

Dette sezioni conoscono altresì dei ricorsi per regolamento di giurisdizione relativi ai procedimenti che si svolgono avanti a giudici avente sede nelle circoscrizioni su indicate.

Art. 2.

Il presidente della prima delle due sezioni indicate nell'articolo precedente esercita, per gli affari devoluti alle medesime, le attribuzioni che la legge conferisce al primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione.

Il capo dell'ufficio del pubblico ministero presso le dette sezioni esercita le attribuzioni che la legge conferisce al procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione.

Il capo della cancelleria esercita le attribuzioni del cancelliere capo della Corte Suprema di Cassazione.

Art. 3.

Le sezioni di cui all'articolo 1 conoscono dei ricorsi ivi previsti, proposti dopo il 31 gennaio 1944.

Art. 4.

Agli effetti dell'articolo precedente, il ricorso in materia civile s'intende proposto con la notificazione e, in caso di ricorso proposto contro più parti, con l'ultima notificazione.

Se contro la stessa sentenza o decisione sono proposti più ricorsi la competenza è determinata dalla data della prima notificazione.

Art. 5.

Le notificazioni del ricorso disposte dal giudice a norma degli articoli 331 e 332 del codice di procedura civile, non determinano mutamento della competenza stabilita secondo le disposizioni precedenti.

Art. 6.

In materia penale, se più sono i ricorrenti, la competenza è determinata dalla data della prima dichiarazione d'impugnazione.

Art. 7.

L'incompetenza per territorio, derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 3, è dichiarata con ordinanza, che fissa un termine perentorio entro cui, a cura del ricorrente, la causa dovrà essere riassunta davanti alle sezioni dichiarate competenti.

La competenza stabilita nell'ordinanza di cui al comma precedente è incontestabile.

Art. 8.

La riassunzione è fatta mediante ricorso contenente l'indicazione delle parti, della sentenza o decisione impugnata, e dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza.

L'atto di riassunzione è notificato alle controparti nel domicilio eletto, o in mancanza, nella cancelleria della sezione che ha pronunciato l'ordinanza ed al cancelliere di detta sezione.

Il ricorso in riassunzione e gli atti relativi debbono essere depositati nella cancelleria delle sezioni dichiarate competenti, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione.

Art. 9.

Se il ricorrente non provvede alla riassunzione, nel termine e nei modi di cui ai due articoli precedenti, il ricorso è dichiarato d'ufficio improcedibile dalla stessa sezione che ha pronunciato l'ordinanza.

Art. 10.

Le sezioni della Corte Suprema di Cassazione con sede in Roma in caso di annullamento a norma dell'articolo 383 codice di procedura civile di una sentenza, contro la quale è stato proposto ricorso anteriormente al 1.º febbraio 1944, possono rinviare le cause anche ad una delle corti d'appello indicate nell'articolo I.

Art. 11.

I ricorsi contro le sentenze pronunciate in sede di rinvio sono proposti alle stesse sezioni della Corte di Cassazione che hanno pronunciato il primo annullamento.

Art. 12.

E' in facoltà del Ministro della Giustizia di chiamare far parte delle Sezioni promiscue istituite col citato decreto legislativo 24 novembre 1943-XXII, n. 792, anche magistrati della Corte Suprema di Cassazione di Roma i quali si trasferiranno in Brescia e vi resteranno temporaneamente destinati conservando il loro posto organico nella Corte Roma.

Art. 13.

Il presente decreto, che sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio dei Ministri, entra in vigore con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia, previa registrazione alla Corte dei Conti, e sarà, munito del sigillo dello Stato, inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Adi, 20 gennaio 1944-XXII.

V. il Guardasigilli: PISENTI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 26 gennaio 1944-XXII
Atti Ministeriali di Governo, Registro 2, Foglio 23.

DECRETO MINISTERIALE 8 Dicembre 1943-XXII, n. 1324
Censimento dei quantitativi di carta esistenti nell'ambito di ciascuna provincia.

IL MINISTRO DELLA CULTURA POPOLARE

Considerata la necessità di accertare la giacenza di carta esistente — sia per uso stampa, sia per uso industriale — presso i rappresentanti cartari, i magazzini commerciali e le aziende tipografiche ed editoriali, ecc. ecc. Viste le disposizioni emanate dal Duce in materia di provvedimenti legislativi;

d'intesa col Ministero dell'Economia Corporativa;

Decreta:

I Capi delle Province, avvalendosi dei Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa, accerteranno, entro il termine massimo del 20 gennaio p.v., i quantitativi di ogni tipo di carta esistente, nell'ambito di ciascuna Provincia, classificandone i tipi, il formato e il peso;

Tali dati dovranno essere comunicati entro il termine massimo del 30 gennaio all'Addetto Stampa presso la Prefettura di Milano e per conoscenza al Ministero dell'Economia Corporativa - Gabinetto - e al Ministero della Cultura Popolare - Gabinetto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e inserito nella raccolta delle Leggi e Decreti.

Quartier Generale, 8 dicembre 1943-XXII

Il Ministro della Cultura Popolare
MEZZASOMA

Il Ministro dell'Economia Corporativa: GAI

Registrato alla Corte dei Conti - addì 25 gennaio 1944-XXII
Atti Ministeriali di Governo - Reg. 2 - Foglio 21

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

16 Febbraio 1944 - XXII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO					
ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					
in Italia	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	• semestrale	50		• semestrale	100
	• trimestrale	25		• trimestrale	50
	Un fascicolo	.		Un fascicolo	.
ALLA PARTE SECONDA					
in Italia	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	• semestrale	30		• semestrale	60
	• trimestrale	15		• trimestrale	30
	Un fascicolo	.		Un fascicolo	.
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)					
in Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 50.—	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 100.—
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte II

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato, in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 23 Gennaio 1944
XXII, n. 15.

Stemma e Sigillo dello Stato.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 23 Gennaio 1944
XXII, n. 15.

Stemma e Sigillo dello Stato.

IL DUCE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
CAPO DEL GOVERNORitenendo opportuno stabilire la foggia e l'uso dello
Stemma e del sigillo dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

D'intesa col Ministro della Giustizia:

Decreta:

Art. 1.

Lo stemma dello Stato è formato da uno scudo sannitico
dei colori nazionali interzati in palo, sormontato da un'a-
quila, col bianco caricato del Fascio Repubblicano.

La foggia di detto stemma è effigiata nella tavola unita
al presente decreto.

Art. 2.

Il sigillo dello Stato porta impresso il Fascio Repubbli-
cano e la leggenda « Repubblica Sociale Italiana ».

La foggia del detto sigillo è effigiata nella tavola an-
nessa al presente decreto.

Art. 3.

I sigilli delle Amministrazioni dello Stato riproducono
il sigillo dello Stato e recano inoltre in un cerchio interno
l'indicazione dell'Ufficio cui si riferiscono.

Art. 4.

Il Fascio Repubblicano di cui al precedente art. 2 dovrà
fregiare anche i sigilli dei notai e le fasce dei Podestà.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella rac-
colta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale addì 23 gennaio 1944-XXII.

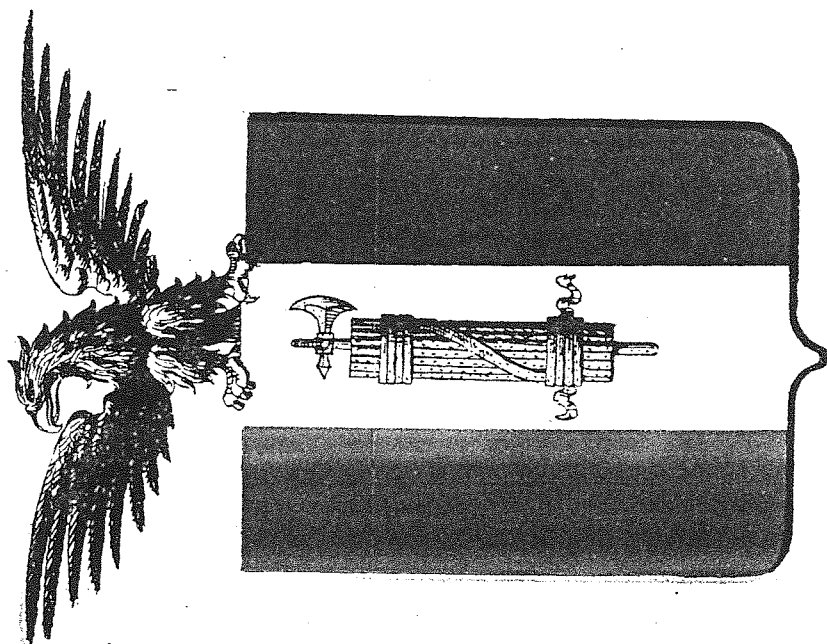
M U S S O L I N I

Il Ministro della Giustizia: PISENTI

Vº. il Guardasigilli: PISENTI

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

STEMMA DELLO STATO



SIGILLO DELLO STATO



GAZZETTA UFFICIALE

D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

Lunedì 20 Marzo 1944 - Anno XXII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA						
in Italia	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	in Italia	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 100
	• semestrale	• 50		• semestrale	• 100		• semestrale	• 50		• semestrale	• 50
	• trimestrale	• 25		• trimestrale	• 50		• trimestrale	• 25		• trimestrale	• 25
	Un fascicolo	•		Un fascicolo	•		Un fascicolo	•		Un fascicolo	•
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)											
in Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100.—	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 100.—	in Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100.—	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 100.—
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte II*

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato, in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie dello Stato.

ERRATA CORRIGE

Nella Gazzetta N. 4 del 7 Gennaio 1944-XXII — Il Bollettino delle Obbligazioni citato come supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale deve intendersi n. 1 anziché n. 4 come erroneamente pubblicato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 2 Marzo 1944-XXII, n. 66.

Abolizione degli Ordini Cavallereschi istituiti e concessi dall'ex re Vittorio Emanuele Savoia. pag. 255

DECRETO MINISTERIALE 21 Febbraio 1944-XXII, n. 43.

Nuova formula del giuramento da prestarsi dai magistrati. pag. 256

DECRETO MINISTERIALE 5 Febbraio 1944-XXII.

Proroga del trattamento della doppia indennità di missione per il personale trasferito al seguito del Governo. pag. 256

DECRETO MINISTERIALE 8 Febbraio 1944-XXII.

Approvazione di alcune modifiche agli statuti della Cassa di Risparmio del Monte di Bologna. pag. 256

DECRETO MINISTERIALE 18 Gennaio 1944-XXII.

Autorizzazione data al Direttore Generale Dr. Carlo Helbig e all'Addetto Commerciale di II^a classe Dr. Ugo Morabito a firmare per il Ministro delle Finanze. pag. 257

DECRETO MINISTERIALE 10 Febbraio 1944-XXII.

Obbligo di conferimento, da parte degli allevatori di polli, di una parte della produzione di uova. pag. 257

DECRETO MINISTERIALE 1 Marzo 1944-XXII.

Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria dell'Ufficio controllo formaggi e conseguente nomina di un Commissario straordinario. pag. 258

DECRETO MINISTERIALE 2 Marzo 1944-XXII.

Autorizzazione alla S. A. Magazzini Generali Bergamaschi a gestire in Treviglio due succursali dei propri magazzini. pag. 258

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Apuania: Variazioni intervenute nell'elenco C. delle Aziende industriali e commerciali della Provincia di Apuania appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 14 novembre 1939-XVIII.

pag. 258

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Supplemento Ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» N. 66 del 20 marzo 1944-XXII.

Bollettino delle Obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi. N. 14.

Ministero delle Finanze - Direzione generale del Debito Pubblico: Elenco delle obbligazioni del debito redimibile 4,75%, di serie prima, acquistate per l'ammortamento a saldo per l'esercizio 1938-1939 e 1939-1940 ed in conto dell'esercizio 1940-1941, dalla Direzione Generale del Tesoro-Portafoglio dello Stato.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 2 Marzo 1944-XXII, n. 66.

Abolizione degli Ordini Cavallereschi istituiti e concessi dall'ex re Vittorio Emanuele Savoia.

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

D e c r e t a :

Art. 1.

Gli Ordini Cavallereschi, non conferiti al Valor Militare, istituiti e concessi dall'ex re Vittorio Emanuele Savoia, sono soppressi ad eccezione dell'ordine dell'Aquila Romana.

Art. 2.

In attesa che vengano elaborati i provvedimenti per l'istituzione di Ordini Cavallereschi della Repubblica Sociale Italiana, è fatto divieto di fregiarsi dell'insegna, dei nastri e dei distintivi degli Ordini predetti.

Il presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Dal Quartier Generale, addì 2 marzo 1944-XXII,

V. Il Guardasigilli: PISENTI.

MUSSOLINI

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

Martedì 11 Aprile 1944 - XXII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO IN ITALIA

Gazzetta Ufficiale Parte I e supplementi ordinari	Annuo L. 100 Semestrale . . . L. 50	Gazzetta Ufficiale Parte II	Annuo L. 80 Semestrale . . . L. 30
--	--	-----------------------------	---

Al solo «Bollettino delle estrazioni» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle): Annuo L. 50

Le ordinazioni devono essere indirizzate all'Istituto Poligrafico dello Stato, Via Trieste, 39 - Brescia e gli importi devono essere versati sul c/c postale n. 17/14554 - Brescia. La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni Ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato, in Roma: Via XX Settembre - Palazzo Ministero delle Finanze e Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; e presso le Librerie depositarie in Roma e di tutti i capoluoghi di Provincia.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della Parte Seconda

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUNTO DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 1 Febbraio 1944-XXII.

Nomina del Commissario dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.), della Società Miniere Italiane Ligniti (S.A.M.I.L.) e della Società Ligniti Italiane Meridionali (L.I.M.S.A.). pag. 391

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della Giustizia: Cessazione dall'esercizio di Notaro del sig. Colapietro Giuseppe. pag. 391

Il Capo della Provincia di Genova: Confisca a favore dello Stato di beni appartenenti al sig. Moscato Guido fu Isacco di razza ebraica. pag. 392

Il Capo della Provincia di Genova: Confisca a favore dello Stato di titoli e valori in deposito presso la Sede di Genova della Banca d'America e d'Italia appartenenti a cittadini di razza ebraica. pag. 392

Il Capo della Provincia di Genova: Confisca a favore dello Stato di beni appartenenti alla signora Foà Margherita fu Raffaele in Samengo di razza ebraica. pag. 393

Il Capo della Provincia di Genova: Confisca a favore dello Stato di beni immobili appartenenti alla signora Bloch Matilde di Marco di razza ebraica. pag. 393

Il Capo della Provincia di Genova: Confisca a favore dello Stato di beni immobili appartenenti al sig. Marzola Italo fu Gualtiero di razza ebraica. pag. 394

Il Capo della Provincia di Genova: Confisca a favore dello Stato di beni immobili appartenenti alla signora Levi-Deveali Noemi Estella fu Mattia in Foà di razza ebraica. pag. 394

Il Capo della Provincia di Genova: Confisca a favore dello Stato di beni appartenenti al sig. Camerini Ruggero fu Sabato di razza ebraica. pag. 394

Il Capo della Provincia di Modena: Confisca a favore dello Stato di beni immobili appartenenti al sig. Sacerdoti Carlo Fu Leone di razza ebraica. pag. 395

Il Capo della Provincia di Como: Confisca a favore dello Stato di beni immobili appartenenti all'Ing. Dr. Astorre Mayer di Salomone di razza ebraica. pag. 395

Il Capo della Provincia di Cuneo: Confisca a favore dello Stato di titoli e valori appartenenti ai signori Morpurgo Oscar fu Benedetto, Kolia Levi in Morpurgo di Benedetto e Angiliero Morpurgo di Oscar di razza ebraica. pag. 396

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

SUNTO DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 1 Febbraio 1944-XXII.

Nomina del Commissario dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.), della Società Miniere Italiane Ligniti (S.A.M.I.L.) e della Società Ligniti Italiane Meridionali (L.I.M.S.A.).

SUNTO

Con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, il prof. Padovani Carlo è nominato Commissario della Azienda Ligniti Italiane, della Società Miniere Italiane Ligniti e della Società Ligniti Italiane Meridionali, con i poteri previsti dallo Statuto e dal regolamento degli enti stessi per il Presidente e per il Consiglio di Amministrazione.

DISPOSIZIONI - COMUNICATI

Cessazione dall'esercizio di Notaro del sig. Colapietro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 58 n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913 n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Ministeriale in data 11-3-1944 XXII in corso di registrazione alla Corte dei Conti, il Notaro signor Colapietro Giuseppe residente nel Comune di Roma distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limiti di età, con effetto dal 23-5-1944-XXII in applicazione degli art. 7 della legge 6 agosto 1926 n. 1365 e 37 a 39 del R. D. 14 novembre 1926, n. 1953.

P. C. 309 — Addì 30 marzo 1944-XXII.

Copia 1 di 5 1

Confisca a favore dello Stato di beni appartenenti al sig. Moscato Guido fu Isacco di razza ebraica.

IL CAPO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il Decreto legislativo del Duce in data 4 gennaio 1944 XII N. 2 che detta nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica;

Visto il Decreto Legge 17 novembre 1938 XVII N. 1728 contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana ed il Decreto Legge 2 giugno 1939 XVII N. 739 per l'attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del precedente Decreto legge;

Ritenuto che le persone in appresso indicate sono appartenenti alla razza ebraica, a mente delle disposizioni del Decreto Legge 17 novembre 1938 XVII N. 1728 e che le medesime risultano proprietarie dei beni sottospecificati:

Decreta:

1) Sono confiscati a favore dello Stato i seguenti beni di pertinenza del cittadino di razza ebraica: Moscato Guido fu Isacco:

a) negozio in Genova, Via Granello 5 e N. 29 e 31 r. da Via Malta, di vani due a piano terreno e due nel sotterraneo, senza numero di mappa nè reddito imponibile perchè nuova costruzione;

b) bottega in Genova, Via Cesarea N. 7 al N. 35 r, di vani uno al piano terreno, numero di mappa 7751/15, reddito imponibile L. 1400,00;

c) bottega in Genova, via al Ponte di Carignano (ora via Eugenia Ravasco) n. 14r, di vani due al piano terreno, numero di mappa 10360/9, reddito imponibile L. 1108,00, locata alla signora Anna Aimò Gotti per il canone mensile di L. 170,00 non più corrisposto dall'agosto 1943XXI perchè sinistrato da bombardamento;

I predetti immobili sono iscritti alle partite 9112/C, 9123/C e 34819/C del catasto fabbricati di Genova.

d) appartamento in Genova, Via Armando Diaz n. 1 interno 18, di vani 8 al piano secondo, con terrazzo e un vano uso cantina nel sotterraneo, iscritto alla partita catastale 19639/S, numero di mappa e reddito imponibile mancanti perchè nuova costruzione;

e) ditta individuale per commercio al minuto di tessuti, confezioni, fazzoletti, coperte e ombrelli, in Genova, via Canneto il curto N. 10, iscritta al N. 65349 del Registro ditte del Consiglio provinciale dell'Economia Corporativa.

2) - I beni sopracitati sono affidati per la gestione e il successivo realizzo all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, che eserciterà le mansioni affidategli giusta gli articoli 9 a 14 del citato Decreto Legislativo del Duce 4 Gennaio 1944 XXII N. 2.

8) - Il presente Decreto è immediatamente eseguibile e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Ordiniamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne sieno richiesti ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente decreto, al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della Forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Genova, 26 marzo 1944 XXII

Il Capo della Provincia

(283/c)

Confisca a favore dello Stato di titoli e valori in deposito presso la Sede di Genova della Banca d'America e d'Italia appartenenti a cittadini di razza ebraica.

IL CAPO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il Decreto legislativo del Duce in data 4 gennaio 1944-XXII N. 2 che detta nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica:

Visto il Decreto Legge 17 novembre 1938-XVII N. 1728 contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana

ed il Decreto Legge 2 giugno 1939-XVII N. 739 per l'attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del precedente Decreto legge;

Ritenuto che le persone in appresso indicate sono appartenenti alla razza ebraica, a mente delle disposizioni del Decreto Legge 17 novembre 1938-XVII N. 1728 e che le medesime risultano proprietarie dei beni sottospecificati:

Decreta:

Sono confiscati a favore dello Stato i seguenti beni di pertinenza dei cittadini di razza ebraica compresi nell'elenco che forma parte integrante del presente decreto e che specifica, per ciascun nominativo, i titoli e valori in deposito presso la sede di Genova della Banca d'America e d'Italia.

2) I beni di cui sopra sono affidati, per il realizzo, all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare: però, giusta quanto è disposto al N. 9 della circolare 12 febbraio u. s. N. 4032/B del Ministero delle Finanze, resteranno conservati, con apposito vincolo, presso la locale sede della Banca d'America e d'Italia, fino a quando non sia diversamente disposto dal Ministero delle Finanze e qualora l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare non ne faccia esplicita richiesta alla Banca medesima per far fronte a necessità di gestione.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Ordiniamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne sieno richiesti ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente decreto, al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della Forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Deposito in Conto Corrente:

Presso la Sede di Via Garibaldi, 5

Cabib Isacco, L. 34.986,65

Carpi Avv. Tullio, L. 30,—

Chimibei Angiolo, L. 1.272,45

Luzzati Guido, L. 1.416,10

Pavia Tobia V., L. 5.814,85

Tedeschi prof. Ettore e Vittorio e Bianca Luzzati Lire 8.341,80

Tedeschi avv. Vittorio, L. 475,65

Ullmann Dr. Enrico, L. 408,— nonchè la tratta di Lit. 447,15 a vista su Civitavecchia rimessa per l'incasso a carico della S. A. F. A. e della quale non si conosce l'esito.

Valobra Lelio Vittorio, L. 185,75

Levi Enrico fu Michele, L. 1055,—

Pavia Avv. Enrico L. 182,15

Basevi Gustavo fu Sisto, L. 21,50 saldo debitore

Pavia E. L., L. 117,50

Pavia Rag. Edoardo L. 5147,05 debitore in conto garantito da Titoli

Depositi in Conto Corrente:

presso la Succursale di Piazza Campetto, 8

Cabib Isacco, L. 1.872,—

Perera Edgar, L. 934,05

G. Pitigliani, L. 1.838,30

Paola Piperno in Memmi, L. 68.332,50 debitore in conto garantito da titoli

Noah Raffaele - Libretto Risparmio N. 57. L. 0,70

Pitigliani Marcella - Libretto Risparmio N. 1289. L. 74,—

Deposito Titoli.

A custodia

Pavia Rag. Edoardo: L. 1.600,— cap. Rendita 3,50% — 1906 nominativa intestata a: Cavaglione Eleonora Anna Gentile di Abramo.

Luzzati Guido: L. 3.400,— cap. Rendita 3,50% — 1906 nominativa intestata a: Ditta Fratelli Bo fu Giov. Francesco — 50 az. SIP intestate a Guido Luzzati — 300 az. Officine Elettriche Genovesi intestate a Emanuele Luzzati — 300 az. Monterotondo intestate a: Viti Finzi Fernanda — 200 az. C.T.O. intestate a Luzzati Guido.

copie 2 di 5

Ritenuto che l'Ing. Dr. Astorre Mayer di Salomone appartiene alla razza ebraica;

Decreta

Art. 1

I beni immobili di cui all'unito estratto dell'Ufficio Direttoriale delle Imposte Dirette sono sottoposti a confisca a beneficio dello Stato della Repubblica Sociale Italiana.

Art. 2

Tali beni sono trasferiti all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.) il quale eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dalle disposizioni vigenti.

Art. 3

La confisca ha effetto dalla data del presente Decreto.

Art. 4

Il presente Decreto viene trasmesso all'E.G.E.L.I. (San Pellegrino Terme — Provincia di Bergamo) in tre esemplari di cui un originale munito della formula esecutiva di cui all'art. 475 C. P. C. e due copie autentiche.

Art. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale d'Italia ».

Como, 21 marzo 1944 XXII.

Il Capo della Provincia

In nome del DUCE della Repubblica Sociale Italiana — Capo del Governo — comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Como, li 21 marzo 1944 XXII.

Il Capo della Provincia

Beni stabili in Comune censuario di Castelnuovo Bozzente

Mapp. n. 754 bosco ceduo Ha. 0.13.50 vecchio redd. L. 4.73
Mapp. n. 566/b. bosco alto fusto Ha. 8.97.30 vecchio redd. L. 269.19;

Mapp. n. 757/b. bosco alto fusto Ha. 1.98.60 vecchio redd. 59.68;

Mapp. 99 prato Ha. 0.05.50 vecchio redd. 6.05;

Mapp. 100 sem. arb. Ha. 0.32.80 vecchio redd. L. 36.08;

Mapp. 118 sem. arb. Ha. 0.50.00 vecchio redd. L. 55.00;

Mapp. 383 sem. arb. Ha. 0.76.10 vecchio redd. L. 60.88;

Mapp. 859 bosco ceduo 0.16.10 vecchio reddito L. 8.05

Mapp. 860 prato erborato Ha. 2.28.20 Ha. 365.12;

Mapp. 382/a bosco ceduo Ha. 0.06.20 vecchio redd. 3.10;

Mapp. 926/a prati Ha. 0.01.80 vecchio redd. 1.98;

Mapp. 915 sem. arborato Ha. 1.70.90 vecchio redd. L. 136.72

Mapp. 1054 bosco ceduo Ha. 0.00.50 vecchio redd. L. 0.17;

Mapp. 875 prato Ha. 1.08.90 vecchio redd. L. 119.79;

Mapp. 665 bosco misto Ha. 0.75.80 vecchio redd. L. 30.32;

Mapp. 676 bosco eduo Ha. 0.87.50 vecchio redd. L. 30.63;

Mapp. 771 bosco alto fusto Ha. 2.74.10 vecchio redd. L. 262.97;

Mapp. 775 bosco alto fusto Ha. 3.44.60 vecchio redd. lire 103.38;

Mapp. 776 bosco alto fusto Ha. 6.95.50 vecchio redd. lire 208.65;

Mapp. 777 bosco ceduo Ha. 2.50.60 vecchio redd. L. 100.24;

Mapp. 124 prato Ha. 0.22.20 vecchio redd. 24.42;

Mapp. 834 sem. arborato Ha. 0.82.20 vecchio redd. lire 90.42;

Mapp. 873 bosco alto fusto Ha. 0.05.70 vecchio redd. lire 12.26;

Mapp. 1060 semin. aborato Ha. 0.50.50 vecchio reddito lire 171.70;

Mapp. 1916 seminativo Ha. 0.24.30 vecchio redd. L. 75.35;

Mapp. 584 prato Ha. 1.30.90 vecchio reddito L. 497.42;

Mapp. 686 incolto prod. Ha. 0.11.00 vecchio redd. 11.55;

Mapp. 833 bosco ceduo Ha. 0.27.10 vecchio redd. L. 9.48;

Mapp. 176 prati Ha. 0.40.50 vecchio redd. L. 44.55;

Mapp. 278 prati Ha. 0.55.70 vecchio redd. L. 77.98;

Mapp. 174 bosco ceduo Ha. 0.06.90 vecchio redd. L. 2.42

Mapp. 175 bosco ceduo Ha. 0.21.20 vecchio redd. L. 7.42;

Mapp. 279 bosco ceduo Ha. 0.04.50 vecchio redd. L. 1.58

Mapp. 888 bosco ceduo Ha. 0.07.70 vecchio redd. L. 2.70;

Mapp. 251 prato artif. Ha. 0.66.30 vecchio redd. L. 125.97

Mapp. 185 bosco ceduo Ha. 0.14.50 vecchio redd. L. 5.07

Mapp. 252 bosco alto fusto Ha. 0.52.90 vecchio redd. lire 23.81;

Mapp. 181 bosco alto fusto Ha. 0.19.00 vecchio redd. lire 5.85;

Mapp. 182 prato alto fusto Ha. 0.15.50 vecchio redd. Lire 17.05;

Mapp. 183 bosco alto fusto Ha. 0.15.30 vecchio reddito L. 6.88;

Mapp. 275 bosco ceduo alto fusto Ha. 0.12.30 vecchio redd. L. 4.92;

Mapp. 458 bosco ceduo alto fusto Ha. 0.18.90 vecchio redd. L. 7.56;

Mapp. 477 bosco alto fusto Ha. 0.88.30 vecchio reddito lire 39.74;

Mapp. 726 bosco alto fusto Ha. 0.21.20 vecchio reddito lire 6.36;

Mapp. 532 seminativo Ha. 0.04.20 vecchio redd. L. 2.94;

Mapp. 841 semin. arborato Ha. 0.07.20 vecchio redd. lire 5.76;

Mapp. 843 seminativo Ha. 0.34.20 vecchio redd. L. 13.68;

Mapp. 978 seminativo Ha. 0.11.00 vecchio redd. L. 20.90;

Mapp. 608 prato Ha. 1.04.80 vecchio redd. L. 83.84;

Mapp. 919 seminativo Ha. 0.84.70 vecchio redd. L. 29.64;

Mapp. 800 bosco ceduo Ha. 0.24.30 vecchio redd. L. 8.51;

Mapp. 1058 seminativo Ha. 0.10.00 vecchio redd. L. 4.50;

Mapp. 582 bosco ceduo Ha. 0.74.30 vecchio redd. L. 100.29;

Mapp. 1055 bosco ceduo Ha. 0.09.20 vecchio redd. L. 18.10;

Mapp. 1056 bosco ceduo Ha. 0.12.40 vecchio redd. L. 21.70;

Mapp. 1073 c. F. R. Ha. 0.05.50 vecchio redd. L. —;

Mapp. 1073 d. F. F. Ha. 0.04.00 vecchio redd. L. —;

Mapp. 451 seminativo Ha. 0.02.70 vecchio redd. L. 3.24;

Mapp. 1073 a F. R. Ha. 0.01.40 vecchio redd. L. —;

Totale Ha. 47.30.00 Totale L. 3.446.29

(277/c)

Confisca a favore dello Stato di titoli e valori appartenenti ai signori Morpurgo Oscar fu Benedetto, Kolja Levi in Morpurgo di Benedetto e Angiliero di Oscar di razza ebraica.

IL CAPO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto l'art. 8 del R. D. L. 17-11-1938 XVII N. 1728;

Vista l'ordinanza del 1-12-1943-XXII n. 5 del Ministero dell'Interno relativa al sequestro dei beni mobili ed immobili appartenenti ad ebrei;

Visti gli art. 7 e 8 del Decreto Legislativo del DUCE in data 4-1-1944 XXII N. 2;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere

Ritenuto che Morpurgo Oscar fu Benedetto, Kolja Levi in Morpurgo di Benedetto e Angiliero Morpurgo di Oscar appartengono alla razza ebraica;

Decreta

Art. 1

I titoli e valori di cui all'unito elenco, sono sottoposti a confisca a beneficio dello Stato della Repubblica Sociale Italiana.

Art. 2

Tali beni di cui attualmente è sequestratario e consegnatario il signor Spinelli Domenico fu Angelo abitante a Cas-

capita 3 di 5

3

Levi Enrico 100 az. Vinicola Florio intestate a Levi Enrico — 75 az. Ligure Armamento int. a: Lisa Miti Finzi in Levi — 25 az. Acquedotto Nicolaly intestate a Enrico Levi — 25 az. Docks Liguri int. a: Vita Lisa Finzi in Levi — 50 az. Molini A. I. int. a Emilia Tedeschi in Vita Finzi — 30 az. Molini A. I. int. a Levi Enrico — 140 az. iniziativa Edilizia int. a Levi Enrico — 40 az. S.I.P. intestate a Tedeschi Emilia in Vita Finzi 4000 cap. Rendita 3% - 1861 (Gialla) — 2300 az. Prestito Genova 4,50% 1935.

Tobia V. Pavia: 30 az. Conduttori Isolanti Affini intestate a Pavia V. Tobia — 20 az. Banca d'America e d'Italia int. a Pavia V. Tobia vincolate per conto Istcambi — 50 az. Montreaux Oberland Bernocis - Chemin de Fer - Ia classe.

Prof. Ettore Tedeschi: L. 25.000,— Cap. Quinquennali 5% 1948.

Vittorio Tedeschi di Ettore: 250 az. Sabaude int. a Vittorio Tedeschi — 178 az. Piemonte Centr. Eletticità ver. 40,40 - certificato provv. int. a: Vittorio Tedeschi.

Luzzati Bianca di Aroldo: az. S. A. Acqua Terme di Uliveto int. a Bianca Luzzati — 115 Istituto Naz. Medico Farmacologico int. a Bianca Luzzati — 20 az. Attilio Da Lari e C. int. a Bianca Luzzati — 150 az. Terme di Porretta int. a Bianca Luzzati.

Deposito titoli.

A garanzia

Pavia Rag. Edoardo L. 10.000,— cap. Novennali 4% 1951 — L. 10.000,— cap. Quinquennali 5% 1948 (a fronte di una anticipazione di L. 5.147,65 più interessi).

Piperno Paolo in Memmi L. 20.000,— cap. Novennali 5% 1949 — 250,— az. Terni — come da polizza di garanzia N. 6868 del 6-8-1942 (a fronte di una anticipazione di Lire 68.332,50 più interessi).

A riporto

Prof. Ettore Tedeschi (L. 1.400,— az. Fibre Tessili int. a Meritbanca col nome del riportato Tedeschi Ettore — 50 az. Finsider intestate a Meritbanca contro la somma di Lit. 25.000,— più int. 6% come da fissato bollato del 31-7-1943).

Vittorio Tedeschi di Ettore (100 az. O.T.O. int. a Meritbanca — 2.000 Italgas intestate a Meritbanca con dichiarazione che i titoli sono stati presi a riporto da Vittorio Tedeschi — 448 az. Piemonte Centr. Elettr. presso ns. Torino — 1430 az. Petrolifera Italiana int. a Meritbanca — 200 az. Satarnia — contro la somma di Lit. 25.000,— più int. 6% come da fissato bollato del 31-7-1943).

Luzzati Bianca di Aroldo (500 As. F.I.S.A.S. intestato a Meritbanca — 500 az. S.A.D.E. intestate a Meritbanca — 472 az. U.N.E.S. int. a Meritbanca col nome del riportato Luzzati Bianca — 200 az. Nord Milano intestate a Meritbanca con dichiarazione che i titoli sono presi a riporto per conto di Luzzati Bianca — 935 az. Toscana Azpto intestato a Meritbanca — contro la somma L. 25.000,— più int. 6% come da fissato bollato del 31-7-1943).

Succursale di S. Margherita Ligure:

Foligno Giulio conto corrente - Avere L. 113.425,30

Chiron Elsa conto corrente - Avere L. 668,—

Succursale di Rapallo:

Blok Giorgio conto corrente - Avere L. 46,—

Vitale Silvio c/c Vitale Silvia c/disponibile n. 147 - Avere L. 120,—

Vitale Lelio di Silvio - Libretto Risparmio n. 1591 - Avere L. 12,05.

269/c)

Confisca a favore dello Stato di beni appartenenti alla signora Foà Margherita fu Raffaele in Samengo di razza ebraica.

IL CAPO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il Decreto legislativo del Duce in data 4 gennaio 1944-XXII N. 2 che detta nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica;

Visto il Decreto Legge 17 novembre 1938 XVII N. 1728 contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana ed il Decreto Legge 2 giugno 1939 XVII N. 739 per l'attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del precedente Decreto legge;

Ritenuto che le persone in appresso indicate sono appartenenti alla razza ebraica, a mente delle disposizioni del Decreto Legge 17 novembre 1938 XVII N. 1728 e che le medesime risultano proprietarie dei beni sottospecificati:

Decreta:

1) - Sono confiscati a favore dello Stato i seguenti beni di pertinenza della cittadina di razza ebraica: Foà Margherita fu Raffaele in Samengo:

a) Appartamento in Genova, Via Antonio Gavotti, N. 5, interno 6, di vani 13 al piano secondo e cantina nel sotterraneo, numero di mappa 10956, senza reddito imponibile perchè nuova costruzione;

b) Appartamento in Genova, Via Nuova S. Giacomo Carignano, N. 3 interno 2 di vani 9 al piano terreno e cantina nel sotterraneo, numero di mappa 10957, senza reddito imponibile perchè nuova costruzione.

I suddetti immobili sono iscritti nel catasto fabbricati di Genova, alla partita N. 23701-C.

2) - I beni sopracitati sono affidati per la gestione e il successivo realizzo all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, che eserciterà le mansioni affidategli giusta gli articoli 9 a 14 del citato Decreto Legislativo del Duce 4 Gennaio 1944 XXII N. 2.

3) - Il presente Decreto è immediatamente eseguibile e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Ordiniamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente decreto, al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della Forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Genova, 25 Marzo 1944-XXII

(288/c)

Il Capo della Provincia

Confisca a favore dello Stato di beni immobili appartenenti alla signora Bloch Matilde di Marco di razza ebraica.

IL CAPO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il Decreto legislativo del Duce in data 4 gennaio 1944-XXII N. 2 che detta nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica;

Visto il Decreto Legge 17 novembre 1938 XVII N. 1728 contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana ed il Decreto Legge 2 giugno 1939 XVII N. 739 per l'attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del precedente Decreto legge;

Ritenuto che le persone in appresso indicate sono appartenenti alla razza ebraica, a mente delle disposizioni del Decreto Legge 17 novembre 1938 XVII N. 1728 e che le medesime risultano proprietarie dei beni sottospecificati:

Decreta:

1) - Sono confiscati a favore dello Stato i seguenti beni di pertinenza della cittadina di razza ebraica: Bloch Matilde di Marco:

a) Appartamento in Genova, Via Casaregis N. 50, interno 13, al piano quarto, di vani sette con bagno e poggiate e un vano uso cantina al N. 23 del piano sotterraneo, e proprietà dei locali al numero di mappa N. 4770-1, partita catastale N. 12138/S, numero di mappa N. 2133, nonchè i mobili e suppellettili di pertinenza della stessa Bloch Matilde che si trovano in detto appartamento.

2) - I beni sopracitati sono affidati per la gestione e il successivo realizzo all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, che eserciterà le mansioni affidategli giusta gli

copie 4 di 5

H

Cassina Rizzardi (Como) sono trasferiti all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.) il quale eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dalle disposizioni vigenti.

Art. 3

La confisca ha effetto dalla data del presente Decreto.

Art. 4

Il presente Decreto viene trasmesso al E.G.E.L.I. (San Pellegrino Terme — Provincia di Bergamo) in tre esemplari di cui uno originale munito della formula esecutiva di cui all'ar. 475 C. P. C. e due copie autentiche.

Art. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale d'Italia ».

Como, 20 marzo 1944-XXII.

Il Capo della Provincia

Elenco dei titoli e valori appartenenti alla famiglia dell'ebreo Oscar Morpurgo di Benedetto sottoposti a confisca a norma del Decreto Legislativo del DUCE del 4 gennaio 1944-XXII.

1. — Soc. An. Immobiliare Fiore — n. 982 azioni da L. 1000 nominali ciascuna intestate ad Oscar Morpurgo e n. 18 da L. 1000 nominali ciascuna intestate a Kolja Morpurgo di Benedetto;
2. — Soc. An. Immobiliare Badia S. Benedetto — n. 2000 azioni da L. 500 nominali ciascuna intestate a Oscar Morpurgo di Benedetto;
3. — Soc. An. Co. Ti. Sa. — n. 900 azioni da L. 1000 nominali ciascuna intestate ad Oscar Morpurgo di Benedetto;
4. — Soc. An. Nastrificio milanese — n. 990 azioni da lire 1000 nominali ciascuna intestate ad Angiogliero Morpurgo di Oscar e n. 10 azioni intestate ad Oscar Morpurgo di Benedetto;
5. — Soc. An. A.C.S.I.A. — n. 5000 azioni da L. 100 nominali ciascuna intestate ad Oscar Morpurgo;
6. — Soc. Triestina Commercio Cotoni — n. 20 azioni da L. 100 nominali ciascuna intestate ad Oscar Morpurgo;
7. — Soc. An. Fibre Tessili Artificiali — n. 2475 azioni da L. 100 nominali ciascuna intestate ad Oscar Morpurgo;
8. — Soc. An. Filanda di Spilimbergo — n. 3000 azioni da L. 100 nominali ciascuna intestate ad Oscar Morpurgo;
9. — Soc. An. Filanda di Crespano — n. 2910 azioni da lire 100 nominali ciascuna intestate ad Oscar Morpurgo;
10. — Soc. An. Torcitura di Cenate — n. 500 azioni da lire 1000 nominali ciascuna intestate ad Oscar Morpurgo. Di questa manca un certificato per 234 azioni di cui ho chiesto il duplicato all'Amministratore unico;

11. — Soc. Fibre Tessili Italiane — n. 6720 azioni da lire 50 nominali ciascuna intestate a Oscar Morpurgo;
12. — Società Italcementi — n. 1800 azioni da L. 100 nominali ciascuna intestate C. S.
13. — Soc. Montecatini — 2200 azioni da L. 100 nominali ciascuna intestate C. S.
14. — Soc. Anic — n. 5000 azioni da L. 25 nominali ciascuna intestate C. S.;
15. — Soc. Distillati — n. 200 azioni da L. 100 nominali ciascuna intestate C. S.;
16. — Soc. Romana Zuccheri — n. 1000 azioni da lire 50 nominali ciascuna intestate C. S.;
17. — Soc. Rumianca — n. 3045 azioni da L. 50 nominali ciascuna intestate C. S.;
18. — Soc. Ansaldo — n. 500 azioni da L. 200 nominali ciascuna intestate C. S.;
19. — Soc. Breda — n. 250 azioni da L. 200 nominali ciascuna intestate a Oscar Morpurgo;
20. — Soc. Cieli — n. 1000 azioni da L. 200 nominali ciascuna intestate a Oscar Morpurgo;
21. — Soc. Italgas — n. 10.000 azioni da L. 10 nominali ciascuna nominali ciascuna intestate a Oscar Morpurgo;
22. — Soc. Meridionali Eletticità — 500 azioni da lire 250 ciascuna intestate a Oscar Morpurgo;
23. — Soc. Orobica — n. 1050 azioni da L. 100 nominali ciascuna intestate a Oscar Morpurgo;
24. — Soc. S. I. P. — n. 3000 azioni da L. 250 nominali ciascuna intestate a Oscar Morpurgo;
25. — Soc. Terni — n. 3762 azioni da L. 200 nominali ciascuna intestate a Oscar Morpurgo;
26. — Soc. Edison — n. 513 azioni da L. 200 nominali ciascuna intestate a Oscar Morpurgo;
27. — Effetti della Soc. Satta di Ancona per lire 150.000;
28. — Obbligazione di Giorgio Morpurgo (fratello di Oscar Morpurgo) per lire 200.000;
29. — Ricevuta con promessa di restituzione di Figliodoni Angelo cognato di Oscar Morpurgo) per lire 250.000;
30. — Effetti di Alignani Giovanni per lire 215.000;
31. — Titoli di Stato per il valore nominale di L. 50.900;
32. — Obbligazione Casa Littorio valore nominale lire 1.000;
33. — n. 6 sterline oro;
34. — libretto di deposito contanti presso la Banca d'Italia di L. 11.550, e 485,60 dal quale sono state prelevate L. 2.621.714,80 per il pagamento di conti correnti passivi presso Banche e con il quale si devono ancora fronteggiare le altre passività che si dovranno mano a mano precisare.

Cassina Rizzardi, 15 marzo 1944-XXII.

N. N., direttore COCO LUIGI, direttore agg.

SANTI RAFFAELE, gerente

— Istituto Poligrafico dello Stato —

espr 5 di 5